

Studio De Marco - Canu - Zanon - Gregoris
Consulenti del Lavoro in Udine

CONSULENTI DEL LAVORO:
Rag. Gioacchino De Marco
Dott. Riccardo Canu
Dott. Elena Zanon
P.az Roberta Gregoris

Via Zanon 16/6
33100 Udine
tel.0432/502540
fax.0432504902
info@studiodemarco.it
http://www.studiodemarco.it

Udine, 16/01/2015

Oggetto: Sgravio triennale sulle assunzioni a tempo indeterminato

Circolare numero: 005/2015

In breve

Considerate le numerose richieste di chiarimento pervenute allo Studio, con la presente forniamo alcune prime indicazioni sullo sgravio triennale dei contributi Inps per le aziende che – nel corso del 2015 - effettuano assunzioni a tempo indeterminato.

Approfondimento

La Legge di stabilità per il 2015 – entrata in vigore al 1° gennaio – ha previsto 36 mesi di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a favore dei datori di lavoro privati che assumono personale a tempo indeterminato. L'esonero non riguarda i premi e contributi dovuti all'INAIL ed ha un limite massimo di 8.060 euro su base annua per ogni lavoratore.

Il riferimento ai “datori di lavoro” fa presumere che lo sgravio competa non solo alle imprese, ma a qualunque datore di lavoro di qualunque settore (vedi più avanti le particolarità del settore agricolo). Sono esplicitamente esclusi i datori di lavoro domestico. Inoltre si fa esclusivo riferimento ai datori di lavoro “privati”.

Considerato che lo sgravio ha come scopo dichiarato quello di “promuovere forme di occupazione stabile” ben difficilmente potrà essere concesso in ipotesi di assunzione con contratto di lavoro intermittente/a chiamata, ma sul punto si attendono istruzioni specifiche.

L'indicato esonero riguarda le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015, ma non compete nelle seguenti ipotesi:

- assunzioni di lavoratori con i quali il datore di lavoro che assume abbia già avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato nei tre mesi precedenti l'entrata in vigore della legge (ovvero ottobre, novembre e dicembre 2014). Tale limitazione riguarda anche i rapporti con società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;
- assunzioni di lavoratori che nei sei mesi precedenti alla data di assunzione abbiano avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con qualunque datore di lavoro;
- assunzioni di apprendisti (ai quali continuano ad applicarsi gli specifici sgravi previdenziali);
- assunzioni di lavoratori per i quali l'esonero contributivo di cui trattasi sia stato già utilizzato in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato.

Lo sgravio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (ad esempio le assunzioni dalle liste di mobilità).

Da una prima analisi letterale, la norma sembrerebbe escludere dallo sgravio le trasformazioni a tempo indeterminato di personale in forza, viceversa non sembrerebbero escluse dallo sgravio le assunzioni di lavoratori con i quali, nei mesi precedenti, erano in corso contratti a termine o rapporti di lavoro autonomo (collaborazioni coordinate e continuative – anche a progetto, lavoro

accessorio, voucher, associazione in partecipazione). Anche per queste fattispecie si attendono tuttavia istruzioni specifiche.

La norma non chiarisce le modalità di richiesta e fruizione dello sgravio, in particolare non si conosce ancora se lo sgravio verrà riconosciuto a richiesta in base alla data di assunzione oppure concesso in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande (magari con un c.d. click day). L'Inps dovrebbe – a breve – chiarire tali aspetti. Nel frattempo i contributi previdenziali non posso che essere versati per intero, salvo - una volta che l'Istituto avrà chiarito le modalità di fruizione del beneficio - il successivo rimborso della quota oggetto di esonero contributivo.

Settore agricolo: Nel settore agricolo è prevista una disciplina specifica, infatti in tale settore, lo sgravio triennale compete con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 con riferimento all'anno solare 2014. Tale incentivo, precisa la norma, verrà concesso in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Risorse: con riferimento alle risorse disponibili, segnaliamo che la Legge di stabilità ha stanziato un miliardo di euro per ciascuno dei tre anni di fruizione. In pratica sembrerebbero essere agevolabili poco più di 124.000 assunzioni a tempo indeterminato ($1.000.000.000 : 8.060 = 124.069$) che appaiono insufficienti a coprire le esigenze delle aziende.

Per capire l'ordine di grandezza basta guardare al dato degli avviamenti a tempo indeterminato della sola Provincia di Udine negli ultimi anni: 8.499 nel 2011; 6.985 nel 2012 e 6.085 nel 2013 (Fonte: Provincia rapporto IV trimestre 2013 del 24 marzo 2014).

Condizioni di fruizione dell'esonero contributivo: La fruizione del beneficio contributivo con ogni probabilità sarà condizionata ai seguenti presupposti:

- regolarità contributiva del datore di lavoro;
- rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro;
- rispetto del trattamento economico e normativo del Ccnl e, se esistente, della contrattazione di secondo livello;
- rispetto delle condizioni generali di fruizione degli sgravi di cui alla Legge Fornero (diritti di precedenza).